

# «FRAMEWORK NORMATIVO ESG: OBBLIGHI DI DISCLOSURE»

**Avv. Marianna Peroni**

*Associate Boies Schiller Flexner Italy*

*Assistenza alle imprese sui temi della sostenibilità, dei fattori ESG e dei diritti umani*

# ARGOMENTI

- › NON-FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE (NFRD)
- › CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)
- › SUSTAINABLE FINANCIAL DISCLOSURE REGULATION 2019/2088/UE (SFDR)
- › REGOLAMENTO TASSONOMIA
- › REGOLAMENTO TASSONOMIA (2020/852)
- › TASSONOMIA SOCIALE

# NON-FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE

- › Il D.lgs. n. 254/2016 che recepisce la Direttiva Europea 2014/95/UE, ha introdotto l'obbligo di comunicare informazioni di carattere non finanziario (Non Financial Reporting) da parte di enti di interesse pubblico (quali società quotate, banche, imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché gruppi) di grandi dimensioni (numero di dipendenti superiore a 500 e, alternativamente, uno stato patrimoniale maggiore di 20 milioni o ricavi netti superiori a 40 milioni).

# NON-FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE

- › La Dichiarazione di Carattere Non finanziario deve indicare:
  - modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa (es. modello 231);
  - le politiche praticate dall'impresa in ambito ESG, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi KPIs;
  - i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi di sostenibilità incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

# CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

- › Il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la Direttiva sulla Corporate Sustainability Disclosure (CSRD), recependo le principali criticità rilevate in tema di Non Financial Reporting. Il recepimento da parte degli Stati Membri della CSRD dovrà avvenire entro il **6 luglio 2024**.
- › La CSRD ha esteso l'ambito di applicazione a tutte le società quotate sui mercati regolamentati (escluse le microimprese quotate) e a tutte le società di grandi dimensioni che superino almeno 2 dei 3 seguenti criteri:

# CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

- › Totale stato patrimoniale > 25 milioni €
- › Ricavi netti > 50 milioni€
- › Numero medio di dipendenti > 250
- › Le soglie sono state aggiornate rispetto a quelle originarie con la direttiva n.2023/2775 del 21 dicembre 2023.
- › Dal **1° gennaio 2024**: si applicherà alle grandi imprese di interesse pubblico (con oltre 500 dipendenti) già soggette alla NFRD, con prima pubblicazione nel 2025.

# CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

- › Dal **1° gennaio 2025**: imprese di grandi dimensioni non ancora soggette alla NFRD, con prima pubblicazione nel 2026.
- › Dal **1° gennaio 2026**: PMI quotate, istituzioni creditizie piccole e non complesse e imprese di assicurazione captive, con prima pubblicazione nel 2027. Le PMI quotate possono scegliere di non partecipare fino al 2028.
- › Dal **1° gennaio 2028**: imprese europee che fanno capo a case madri esterne alla UE, ove il loro fatturato realizzato nell'ambito dell'UE sia > a 150 milioni di euro annui.

# CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

- › Le società già soggette alla NFRD:
  - ì. sono le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500.
  
- › Gli **enti di interesse pubblico** sono le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 dell'Accounting Directive che sono:
  - ì. le società quotate;
  - ii. gli enti creditizi;
  - iii. le imprese di assicurazione;
  - ìv. gli enti designati dagli Stati membri quando gli stessi presentino un interesse pubblico.

# CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE (CSRD)

- › La CSRD:
  - i. richiede la revisione delle informazioni riportate;
  - ii. introduce requisiti di rendicontazione più dettagliati;
  - iii. richiede alle società di "etichettare" digitalmente le informazioni riportate;
  - iv. richiede espressamente di rendere conto pubblicamente degli "impatti dell'impresa sulle questioni di sostenibilità".

# SUSTAINABLE FINANCIAL DISCLOSURE REGULATION 2019/2088/UE (SFDR)

- › Il Regolamento stabilisce norme armonizzate sulla **trasparenza** per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari.
- › Il **14 settembre 2023** la Commissione ha avviato una consultazione mirata e una consultazione pubblica sull'attuazione dello SFDR.

# SUSTAINABLE FINANCIAL DISCLOSURE REGULATION 2019/2088/UE (SFDR)

## › DESTINATARI

PARTECIPANTI AI MERCATI FINANZIARI	CONSULENTI FINANZIARI
<i>«qualora siano realizzatori di prodotti finanziari»</i>	<i>«qualora forniscano consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni»</i>
<p>(a) imprese di assicurazione che rendono disponibili prodotti di investimento assicurativo (IBIP);</p> <p>(b) istituti di credito e imprese d'investimento<sup>4</sup> che forniscono il servizio di gestione di portafogli su base individuale;</p> <p>(c) gestori di fondi comuni di investimento (compresi quelli alternativi);</p> <p>(d) gestori di fondi EuVECA di cui all'art. 14 Regolamento (UE) n. 345/2013;</p> <p>(e) gestori di fondi EuSEF di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) n. 346/2013;</p> <p>(f) enti pensionistici aziendali o professionali o "EPAP";</p> <p>(g) strutturatori di prodotti pensionistici;</p> <p>(h) distributori di prodotti pensionistici individuali paneuropei</p> <p style="text-align: right;">SFDR – Articolo 2, comma 1</p>	<p>tra cui rientrano ad esempio gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza riguardo agli IBIP, gli enti creditizi, le SGR e le imprese d'investimento che forniscono consulenza in materia d'investimenti quando non agiscono in qualità di Operatore Finanziario.</p> <p style="text-align: right;">SFDR – Articolo 2, comma 11</p> <p>** Se svolgono anche attività proprie dei partecipanti ai mercati finanziari, devono essere considerati partecipanti ai mercati finanziari</p>

# SUSTAINABLE FINANCIAL DISCLOSURE REGULATION 2019/2088/UE (SFDR)

- › Il Regolamento SFDR fornisce le seguenti definizioni:
  - (i) **Fattori di sostenibilità**: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
  - (ii) **Rischio di sostenibilità**: «si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento».

# SUSTAINABLE FINANCIAL DISCLOSURE REGULATION 2019/2088/UE (SFDR)

- › (iii) **Investimento sostenibile:** «investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave»; o «a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate».

# SUSTAINABLE FINANCIAL DISCLOSURE REGULATION 2019/2088/UE (SFDR)



# REGOLAMENTO TASSONOMIA (2020/852)

- › Il c.d. «Regolamento Tassonomia» rappresenta il perno dell'impianto normativo dell'UE in quanto le sue disposizioni definiscono gli obiettivi di sostenibilità e, attraverso specifici atti delegati contenenti criteri tecnici, stabiliscono come e in che misura le attività economiche possono essere considerate sostenibili.
- › Il Regolamento integra sia il **SFDR** che la **NFRD** ed intende uniformare i criteri in base ai quali un'attività economica è da considerare sostenibile.

# REGOLAMENTO TASSONOMIA (2020/852)

Regolamento SFDR	Direttiva NFRD
<p>I partecipanti ai mercati finanziari devono fornire, relativamente ai prodotti finanziari ex articolo 8 e 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. <b>informazioni sugli obiettivi ambientali</b> e</li> <li>II. <b>una descrizione di come e in che misura</b> gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario <b>si riferiscono ad attività economiche considerate ecosostenibili</b></li> </ul>	<p>Lo stesso vale per le organizzazioni tenute alla Dichiarazione non finanziaria in base alla Direttiva 2014/95, che dovranno includere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. <b>informazioni su come e in che misura</b> le attività dell'impresa sono associate ad <b>attività economiche considerate ecosostenibili</b>.</li> </ul>

# REGOLAMENTO TASSONOMIA (2020/852)

- › L'art. 3 del Regolamento Tassonomia prevede che un'**attività** economica è considerata **ecosostenibile** se:
  - contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9;
  - non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9;
  - è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18;
  - è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione attraverso appositi Atti delegati.

# REGOLAMENTO TASSONOMIA (2020/852)

- › All'articolo 9 il Regolamento Tassonomia definisce come **obiettivi ambientali**:
  - a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  - b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
  - c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
  - d) la transizione verso un'economia circolare;
  - e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
  - f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

# REGOLAMENTO TASSONOMIA (2020/852)

<u>Atti adottati</u>	Next step
<p><b>EU Taxonomy Climate Delegated Act:</b> pubblicato il 9 dicembre 2021 e applicabile a partire da gennaio 2022.</p>	<p>Approvazione degli <b>obiettivi di carattere sociale</b> da integrare agli obiettivi ambientali già previsti dal Regolamento Tassonomia.</p>
<p><b>Delegated Act supplementing Article 8 of the Taxonomy Regulation:</b> pubblicato il 10 dicembre 2021 e applicabile a partire da gennaio 2022.</p>	<p>Definizione di <b>criteri tecnici attraverso atti delegati della Commissione Europea per determinare l'impatto</b> su (i) acqua e risorse marine, (ii) economia circolare (iii) inquinamento (iv) biodiversità.</p>
<p><b>Complementary Climate Delegated Act:</b> pubblicato il 15 luglio 2022 e applicabile a partire da gennaio 2023.</p>	
<p><b>Delegated act – Environmental and climate:</b> pubblicato il 13 giugno 2023.</p>	
<p><b>Emendamenti al Climate Delegated Act</b> pubblicati il 21 novembre 2023 e applicabili a partire da gennaio 2024.</p>	

# TASSONOMIA SOCIALE

- › Non sono ancora stati approvati gli obiettivi di carattere sociale da integrare con gli obiettivi ambientali già previsti dal Regolamento Tassonomia.
- › A **febbraio 2022** la European Commission's Platform on Sustainable Finance (PSF) ha però pubblicato la relazione finale sulla tassonomia sociale, proponendo una struttura per una tassonomia sociale in linea con l'attuale contesto legislativo in materia di finanza e governance sostenibili.

# TASSONOMIA SOCIALE

- › Secondo quanto contenuto nel Report, la futura regolamentazione della tassonomia sociale dovrebbe considerare **3 obiettivi**:
- lavoro dignitoso lungo l'intera catena del valore;
  - standard di vita e benessere adeguati;
  - comunità inclusive e sostenibili.

# RIEPILOGO

- › In questa lezione abbiamo parlato di:
  - non-financial reporting directive (NFRD);
  - corporate sustainability reporting directive (CSRD);
  - sustainable financial disclosure regulation 2019/2088/UE (SFDR);
  - regolamento tassonomia;
  - regolamento tassonomia (2020/852);
  - tassonomia sociale.

# Federmanager Academy

Via Ravenna, 14 – 00161 Roma  
06-44070231 - 06-4403421  
info@federmanageracademy.it  
www.federmanageracademy.it